Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1936-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 112.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di medaglie al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore dell'Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO.

Giuliani Reginaldo, da Torino, centurione cappellano del 1° gruppo battaglioni CC. NN. d'Eritrea (alla memoria). — Durante lungo accanito combattimento in campo aperto sostenuto contro forze soverchianti, si prodigava nell'assistenza dei feriti e nel ricupero dei caduti. Di fronte all'incalzare del nemico alimentava con la parola e con l'esempio l'ardore delle camicie nere gridando: « Dobbiamo vincere, il Duce vuole così ». Chinato su di un caduto mentre ne assicurava l'anima a Dio, veniva gravemente ferito. Raccolte le sue ultime forze, partecipava ancora con eroico ardimento all'azione per impedire al nemico di gettarsi sui moribondi, alto agitando un piccolo crocifisso di legno. Un colpo di scimitarra, da barbara mano vibrata, troncava la sua terrestre esistenza, chiudendo la vita di un apostolo, dando inizio a quella di un martire. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Ferrari Silvio, da Sesto S. Giovanni (Milano), capo squadra nel IV battaglione CC. NN. d'Eritrea (alla memoria). — Durante un combattimento per la conquista di una forte posizione avversaria, dimostrava, nel condurre la propria squadra, sprezzo del pericolo e generoso slancio. Slogatosi un piede continuava ad avanzare di sbalzo in sbalzo, finchè cadeva colpito a morte. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Franz Ugo, da Udine, capomanipolo nel II battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Comandante di plotone fu di costante esempio alle sue camicie nere in aspra battaglia. Accortosi che una squadra del suo plotone stava per essere sopraffatta, si impossessava dell'arma leggera di un caduto e con fuoco preciso riusciva a contenere la pressione avversaria. Gravemente ferito non cessava di incitare i suoi uomini fino all'esaurimento delle sue forze. — Mai Beles, 21 gennaio 1936 XIV.

Franzin Giovanni, da Chiarano (Trieste), camicia nera nel IV battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Si comportava valorosamente durante un aspro combattimento. Ferito continuava a combattere fino al termine dell'azione. Ricoverato in un ospedaletto da campo ne usciva di notte, nascostamente, e, attraversate le linee nemiche per recarsi ad una sorgente, rientrava con l'acqua per il suo ufficiale ferito ed assetato. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Giovannelli Gualtiero, da Firenze, capo squadra nel IV battaglione CC. NN. d'Eritrea (alla memoria). — Animato da grande fede, coraggioso e modesto, benchè menomato da grave malattia, volle partecipare ad una audace azione di attacco del proprio reparto. Gettatosi tra i primi nella lotta, colpito a morte, dopo di aver chiesto di abbracciare il suo comandante, rifiutava ogni soccorso incitando le camicie nere a gridare: « Viva l'Italia, viva il Duce ». — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Matera Simone, da Trapani, camicia nera scelta nel 1° gruppo battaglioni CC. NN. d'Eritrea (alla memoria). — Graduato infermiere, fu prodigo di cure ai feriti anche sotto le raffiche del fuoco nemico. Cadeva colpito a morte mentre, trasportando il proprio comandante mortalmente ferito, gli faceva scudo del proprio petto contro folto gruppo di nemici. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Merzari Alessandro, da Albaredo d'Adige (Verona), camicia nera nel II battaglione CC. NN. d'Eritrea — Visto cadere il proprio fratello colpito a morte da ripetuti colpi di lancia, rimasto privo di munizioni, noncurando il pericolo, atterrava i due assalitori a colpi di pugnale. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Nespoli Antonio, da Libolla (Ferrara), capomanipolo nel II battaglione CC. NN. d'Eritrea. — Comandante di plotone fu di costante esempio per calma, coraggio e sprezzo del pericolo. Alla testa del suo reparto contrattaccava più volte il nemico incalzante per contenerne la travolgente pressione. Ferito una prima volta non abbandonava il combattimento; nuovamente colpito, mentre veniva trasportato al posto di medicazione, non cessava di rincuorare ed infervorare i combattenti. — Mai Beles, 21 gennaio 1936-XIV.

Hailè Ghebremedhin, da Chelachin (Seirè), scium basci nel II battaglione eritreo. — Graduato fedele tra i fedeli, più volte decorato al valore e già in avanzata età, con spirito ed ardore giovanile muoveva col suo reparto all'attacco di una forte posizione nemica, incitando ed entusiasmando gli inferiori con canti di guerra. Durante una sosta dell'avanzata, ad un nemico che da lontano invitava i nostri militari a defezionare, rispondeva con fiere e sdegnose parole. Al segnale dell'assalto, primo fra i primi raggiungeva la posizione avversaria; fugandone i difensori. Esempio mirabile di virtù militare e di devozione alla bandiera d'Italia. — Machennò, 20 gennaio 1936-XIV.

(306)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2354.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio

in barre, di provenienza e di origine austriaca di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2355.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo all'aumento dell'assegno del titolare del Regio Consolato in Gibuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, col quale si eleva temporaneamente la percentuale di aumento dell'assegno del titolare del Regio Consolato in Gibuti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

isto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2356.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di Note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 giugno 1936-XIV, n. 1146, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Albania, stipulato mediante scambio di note in Tirana il 30 maggio 1936-XIV, per fissare la data di entrata in vigore del Protocollo italo-albanese del 28 gennaio 1936, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 20 gennaio 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1936-XIV, n. 2357.

Soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I.C.E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934-XII, n. 587, concernente la sistemazione della Camera di commercio coloniale italiana;

Visto il R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1562, che proroga la gestione commissariale della Camera di commercio coloniale italiana fino alla sua soppressione;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, sulle attribuzioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 929;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di deferire all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le attribuzioni della Camera di commercio coloniale italiana in materia di rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio coloniale italiana istituita con R. decreto 12 febbraio 1934-XII, n. 587, è soppressa e le sue funzioni, per quanto riguarda i rapporti economici fra le colonie ed i paesi esteri, sono attribuite all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I.C.E.), che le disimpegnerà secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

I servizi che saranno all'uopo organizzati dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, si propongono di stimolare l'intensificazione dei rapporti economici tra le colonie ed i paesi esteri, e il loro funzionamento è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero delle colonie e del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

Art. 3.

Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero costituisce presso la propria sede in Roma, e alla propria dipendenza un Ufficio per il commercio coloniale.

Art. 4.

L'Ufficio per il commercio coloniale, oltre alle attribuzioni generiche di Istituto e a quelle che possono essere ad esso devolute con separati provvedimenti, ha le seguenti:

a) la raccolta e la diffusione di informazioni commerciali;

b) la tenuta dell'elenco degli aderenti;

c) il rilascio dei certificati in relazione ai compiti dell'Ufficio;

d) l'autenticazione delle firme depositate dagli aderenti, limitatamente agli atti che abbiano relazione con i compiti dell'Ufficio;

e) l'agevolazione del collocamento dei prodotti delle nostre Colonie sui mercati esteri;

f) la pubblicazione periodica di informazioni e dati economici e finanziari attinenti all'attività coloniale in genere ed in particolare di quella coloniale italiana;

g) l'accertamento e la raccolta di usi mercantili coloniali;

h) l'adesione a fiere, esposizioni ed iniziative che interessano gli scopi dell'Ufficio;

i) l'erogazione di sovvenzioni e premi di incoraggiamento a tutte quelle attività intese a promuovere o comunque agevolare lo sviluppo dei rapporti economici tra le colonie italiane ed i paesi esteri;

l) lo studio della preparazione dei prodotti coloniali secondo le esigenze dei mercati di consumo.

Art. 5.

Possono aderire all'Ufficio le associazioni, ditte, società, imprese o privati che comunque abbiano interesse nell'attività dell'Ufficio medesimo.

Sull'accettazione delle adesioni decide insindacabilmente il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 8.

Art. 6.

Gli aderenti ovunque residenti si dividono in:

a) *perpetui,* che versano all'atto della adesione un contributo di lire italiane 2000 una volta tanto:

b) *sostenitori,* che versano un contributo di lire 500 con impegno di adesione per un triennio;

c) *ordinari,* che versano un contributo di lire 100 con impegno di adesione per un triennio.

Agli aderenti vengono inviate gratuitamente le pubblicazioni dell'Ufficio, e, a loro richiesta, saranno fornite tutte quelle notizie di interesse generale di cui l'Ufficio sia in possesso.

Gli aderenti godono inoltre di tutti quei benefici che saranno loro accordati dal regolamento e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

L'Ufficio farà uso strettamente riservato delle comunicazioni di carattere confidenziale che gli perverranno dagli aderenti, sempre osservando il segreto d'ufficio sulla origine delle informazioni.

Art. 8.

Le direttive inerenti al funzionamento dell'Ufficio saranno stabilite da un Consiglio di amministrazione costituito dal presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, presidente, da due direttori generali del Ministero delle colonie, designati dal Ministro per le colonie (il più anziano dei quali con funzioni di vice presidente), dal direttore generale degli scambi presso il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, dal direttore generale degli affari commerciali presso il Ministero degli affari esteri, dal direttore generale del commercio presso il Ministero delle corporazioni, da due delegati dell'Istituto coloniale fascista e da due delegati degli aderenti scelti, fra coloro che abbiano particolare esperienza coloniale, di concerto tra il Ministro per le colonie e il Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute.

I delegati dell'Istituto coloniale fascista e quelli degli aderenti durano in carica due anni.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta sia necessario, ed in ogni caso almeno due volte l'anno.

Art. 10.

Nel caso che il Consiglio di amministrazione non sia, per qualsiasi ragione, in grado di funzionare regolarmente, può essere sciolto con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le colonie, affidando con lo stesso provvedimento i poteri al presidente dell'I.C.E. per un periodo non eccedente un anno.

Art. 11.

Il controllo dell'amministrazione dell'Ufficio è fatto da tre sindaci nominati dal Ministro per le colonie d'accordo con il Ministro per le finanze e col Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute di biennio in biennio.

I sindaci hanno tutte le facoltà riconosciute dalla legge ai sindaci delle società anonime.

Per qualsiasi vacanza nel collegio dei sindaci il Ministro per le colonie, d'accordo con il Ministro per le finanze e con il Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute, nominerà un supplente che resterà in carica fino allo scadere del biennio.

Art. 12.

Il presidente ha tutti i poteri del Consiglio di amministrazione nell'intervallo tra le sue riunioni. Egli però è tenuto a riferire al Consiglio dei provvedimenti presi nella prima successiva seduta del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni saranno esercitate dal vice presidente.

Art. 13.

Al personale necessario per i servizi previsti dal presente decreto provvede l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, salvo quanto è disposto dall'art. 16.

La spesa relativa sarà portata a carico della gestione dell'Ufficio.

Al personale addetto all'Ufficio si applicano le disposizioni del regolamento per il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Art. 14.

L'Ufficio provvede alle spese per il proprio funzionamento:

a) con i contributi degli aderenti;

b) con i diritti sui certificati e sugli atti che rilascia e che saranno fissati dal Consiglio di amministrazione;

c) con altri contributi ordinari e straordinari.

Le disponibilità finanziarie dell'Ufficio non possono essere impiegate in imprese comunque costituite, nè in acquisto di titoli esteri.

Le spese ordinarie annuali sono autorizzate dal presidente, quelle straordinarie o impegnanti in modo rilevante e continuativo la gestione finanziaria dell'Ufficio debbono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Ufficio ha inizio il 1° luglio e finisce il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio dell'Ufficio presentato dal presidente nei 30 giorni successivi al

termine dell'esercizio finanziario è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione e trasmesso, con la relazione dei sindaci, al Ministro per le colonie che ne autorizza la pubblicazione.

Art. 16.

L'attuale consistenza patrimoniale della Camera di commercio coloniale italiana è attribuita all'Ufficio per il commercio coloniale, costituito dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, il quale provvederà a regolare tutto quanto concerne il movimento finanziario dell'Ufficio stesso sotto forma di gestione autonoma.

La relativa consegna al presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero sarà effettuata dal commissario.

Il personale della Camera di commercio coloniale italiana, attualmente in servizio che avanzi domanda per essere utilizzato nella nuova organizzazione, oggetto del presente decreto, e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, ne sia ritenuto meritevole, avrà, a parità di merito con altri aspiranti, il diritto di precedenza nelle assunzioni per le funzioni previste.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — CIANO — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2358.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile « S. Girolamo Emiliani », con sede in Empoli.

N. 2358. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile « S. Girolamo Emiliani » con sede in Empoli, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 dicembre 1936-XV, n. 2359.

Fusione delle Opere pie « Ospedale S. Giuseppe » e « Ospedale Sambiasi » in unico ente denominato « Ospedale S. Giuseppe-Sambiasi », in Nardò (Lecce).

N. 2359 R. decreto 17 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le Opere pie «Ospedale S. Giuseppe » e « Ospedale Sambiasi » con sede in Nardò (provincia di Lecce), vengono fusi in unico ente denominato « Ospedale S. Giuseppe-Sambiasi » sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2360.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Beata Vergine Concezione, in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

N. 2360. R. decreto 19 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della Beata Vergine Concezione, con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 46.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B allegata al R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella *B* allegata al R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 47.

Norme per il riscatto in denaro dell'imposta straordinaria immobiliare istituita con R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743;
Visto l'art. 63 del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Prima della scadenza dell'ultima rata di sottoscrizione è autorizzato il riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare, gravante la totalità degli immobili od una parte di essi, con la liberazione dall'obbligo della sottoscrizione del prestito di cui al comma 2° dell'art. 2 del R. decreto-legge

5 ottobre 1936, n. 1743, mediante il pagamento una volta tanto di L. 90 per ogni cento lire di quota di sottoscrizione al prestito, determinata a norma del detto R. decreto-legge, oltre gli interessi del 5 % dal 18 marzo 1937 al giorno del versamento.

È consentito anche il riscatto provvisorio, alle condizioni stabilite dal comma precedente, sulla base della quota di prestito iscritta nei ruoli per l'anno 1937 su dichiarazione dei possessori di immobili, salvo gli effetti delle eventuali rettifiche in sede di revisione delle dichiarazioni stesse.

Art. 2.

Il riscatto viene effettuato su domanda da presentarsi all'Ufficio distrettuale che ha compilato il ruolo nel quale è iscritta la quota di sottoscrizione al prestito.

Art. 3.

L'Ufficio delle imposte liquida la somma da versare tenendo conto delle rate di prestito eventualmente pagate, sulla base delle quietanze che saranno ritirate, esegue il conguaglio degli interessi dal giorno dell'eseguito pagamento di ciascuna rata a quello in cui, su domanda dell'interessato, è stabilito debba compiersi il versamento in Tesoreria della somma dovuta per il riscatto. Tale versamento, che non è gravato da alcun aggio, può essere eseguito anche mediante vaglia postale di servizio.

Art. 4.

L'Ufficio delle imposte, ricevuta comunicazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo precedente, provvede allo sgravio nei modi consueti della imposta straordinaria immobiliare ed invia una copia della liquidazione di cui al precedente articolo all'Intendenza di finanza, che emette il decreto di discarico della quota di sottoscrizione.

Copia della liquidazione suddetta con la dichiarazione dell'eseguito versamento, può essere rilasciata dall'Ufficio a chi ne abbia interesse, con le norme vigenti per il rilascio di copie e certificati.

Art. 5.

Nei casi in cui esista contestazione sui valori dei beni oggetto della sottoscrizione e della imposta straordinaria immobiliare, e sia presentata domanda di riscatto, la contestazione stessa deve essere definita dagli Uffici delle imposte o dai Collegi giudicanti con precedenza assoluta.

Art. 6.

Dell'avvenuto riscatto viene fatta annotazione nei registri catastali delle partite le quali restano liberate dal privilegio speciale di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. Di tali annotazioni sarà tenuto conto nei successivi trasferimenti di proprietà e frazionamenti delle partite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — SOLMI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 20. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 gennaio 1937-XV.

Nomina dei vice presidenti delle Corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, che modifica la disposizione dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, relativa alla presidenza delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, che conferma in carica i membri dei Consigli delle Corporazioni per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Decreta:

I sottoindicati membri dei Consigli delle Corporazioni, rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, sono nominati vice presidenti rispettivamente della Corporazione a fianco di ciascuno indicata:

Caradonna on. avv. Giuseppe, vice presidente della Corporazione dei cereali;

S. E. Acerbo on. prof. Giacomo, vice presidente della Corporazione della orto-floro-frutticoltura;

Adinolfi on. avv. Matteo, vice presidente della Corporazione viti-vinicola;

Maraviglia on. avv. Maurizio, vice presidente della Corporazione olearia;

Casalini on. dott. Vincenzo, vice presidente della Corporazione delle bietole e dello zucchero;

Vezzani on. dott. Vittorino, vice presidente della Corporazione della zootecnica e della pesca;

Proserpio on. Giulio Egidio, vice presidente della Corporazione del legno;

Olivetti on. avv. Gino, vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili;

Tarchi on. dott. Angelo, vice presidente della Corporazione della chimica;

Parolari on. Gabriele, vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento;

Amicucci on. Ermanno, vice presidente della Corporazione della carta e della stampa;

Morelli on. avv. Giuseppe, vice presidente della Corporazione delle costruzioni edili;

Bono on. avv. Ugo, vice presidente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità;

Pennavaria on. avv. prof. Filippo, vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive;

Fani on. avv. Amedeo, vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica;

Frignani on. avv. Giuseppe, vice presidente della Corporazione della previdenza e del credito;

Gray on. Ezio Maria, vice presidente della Corporazione delle professioni e delle arti;

Pala on. Giovanni, vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria;

Bleiner on. dott. Giuseppe, vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne;

Marchi on. rag. Corrado, vice presidente della Corporazione dello spettacolo;

Fassini on. Alberto, vice presidente della Corporazione dell'ospitalità;

Manni gen. Giuseppe, vice presidente della Corporazione della metallurgia e della meccanica.

Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(326)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 gennaio 1937-XV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Commerciale Pugliese di Molfetta (Bari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Banca Commerciale Pugliese di Molfetta (Bari) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto Regio decreto-legge;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Banca Commerciale Pugliese di Molfetta (Bari) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(316)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 gennaio 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca Veliterna con sede in Velletri (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Veliterna, con sede in Velletri (Roma), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione, di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Veliterna, con sede in Velletri (Roma), e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(318)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1937-XV.
Sostituzione di quattro consiglieri nel Consiglio di amministrazione della Cassa autonoma di ammortamento del Debito pubblico interno dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, che riordina la Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno dello Stato istituita dal R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414;
Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1930 col quale fu provveduto alla composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno;
Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1934 col quale fu provveduto alla sostituzione del presidente e di cinque consiglieri nel Consiglio di amministrazione della Cassa autonoma di ammortamento;
Ritenuta la necessità di coprire di nuovo quattro posti di consigliere rimasti vuoti per decesso, dimissioni e trasferimento ad altri uffici;

Decreta:

Ai posti lasciati vacanti dai signori:
1. S. E. Teodoro Mayer, senatore del Regno, Ministro di Stato;
2. S. E. dott. Alberto Pirelli, Ministro plenipotenziario, commissario per la Confederazione nazionale fascista dell'industria;
3. On. marchese Giuseppe Capitani d'Arzago, senatore del Regno, Ministro di Stato, commissario per la Confederazione nazionale fascista del credito e assicurazione;
4. Gr. uff. Emidio Ciarrocca, direttore generale del Debito pubblico,

sono nominati rispettivamente i signori:
1. On. prof. Federico Flora, senatore del Regno;
2. S. E. il conte Giuseppe Volpi di Misurata, senatore del Regno, Ministro di Stato, presidente della Confederazione nazionale fascista dell'industria;
3. On. Alessandro Parisi, presidente della Confederazione nazionale fascista del credito e assicurazioni;
4. Gr. uff. dott. Clemente Potenza, direttore generale del Debito pubblico.

Roma, addì 30 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(327)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica dei confini territoriali del Consorzio di bonifica della 3ª Sezione in sinistra del Sele (Salerno).

Con R. decreto 15 ottobre 1936, registrato dalla Corte dei conti il 4 dicembre 1936 al registro 20, foglio 89, è stato provveduto alla modifica dei confini territoriali del Consorzio di bonifica della 3ª Sezione in sinistra del Sele (Salerno).

(321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita P. R. 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). AVVISO n. 26.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore della rendita Prestito Redimibile 3,50 % n. 341019 di L. 800 cap. nom. con decorrenza 1° luglio 1934, intestato ai minori Jaforte Giovanni, Giuseppina e Francesco di Vincenzo domiciliati in S. Anastasia (Napoli), la detta rendita proviene dal consolidato 5 % il cui certificato numero 419601 di L. 40 rendita annua, intestato come sopra, è stato presentato senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse dei titolari della rendita (art. 169 regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3924)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare de la rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50% 1934	187217	38,50	*Robuffo* Maria fu Bartolomeo, moglie di Carozzo Luigi, dom. in Acqui (Alessandria), vincolata per dote.	*Rebuffo* Maria, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	512222	56 —	Levet *Caterina* fu Chiaffredo, moglie di Levet Simone, dom. a Bellino (Cuneo).	Levet *Maria-Caterina*, ecc., come contro.
Id.	405131	35 —	Vaglio Nicola e *Raffaele* di Francesco, minori sotto la p. p., dom. a Galatone (Lecce).	Vaglio Nicola e *Salvatore-Fedele Raffaele*, ecc., come contro.
Id.	327324	875 —	*Molinery Maurizia* fu Giovanni Battista, moglie di Bollea Pietro, dom. in Torino, vincolata d'usufrutto vit. a favore di Gioachino Felicita fu Giuseppe, nubile, dom. in Bricherasio.	*Molineri Cecilia-Maurizia*, ecc, come contro.
Id.	434289	70 —	Iannuzzi *Elena* di Angelo, nubile, dom. a Valle dell'Angelo (Salerno) con vincolo dotale.	Iannuzzi *Maria-Elena*, ecc., come contro.
Red. 3,50% (1934)	130902	350 —	*Cortine* Vincenza fu Vincenzo, moglie di Cirrito Giuseppe, dom. a New York.	*Cortina* Vincenza, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	794629	59,50	Balzarini Angelo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Zappellini Rita* di Felice, vedova di Balzarini Antonio, dom. a Golasecca (Milano), con usufrutto vitalizio a *Zappellini Rita* di Felice, vedova Balzarini.	Balzarini Angelo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Zappelloni Enrichetta-Rina* di Felice, ved. di Balzarini Antonio, dom. a Golasecca (Milano), con usufrutto vitalizio a *Zappelloni Enrichetta-Rina*, ecc., come contro.
Red. 3,50% (1934)	201102	399 —	Guglielmi Annita di Emilio, *nubile*, dom. a Bordighera (Imperia), con usufrutto vital. a favore di Boeri Giuseppina fu Pietro, ved. Guglielmi.	Guglielmi Annita di Emilio, *minore sotto la p. p. del padre*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	650520	52,50	Rolando *Giovanna* fu *Martino*, moglie di Riva *Antonio*, dom. a Sparone (Torino).	Rolando *Maria-Giovanna* fu *Giovanni-Martino*, moglie di Riva *Giovanni-Antonio*, dom. a Sparone (Torino).
Red. 3,50% (1934)	227862	343 —	Besta Fabio-Romano fu Rino, minore sotto la p. p. della madre Briasco Argia, ved. Besta, dom. a Genova (Sestri). Vincolata d'usufrutto vit. a favore di Besta *Nino-Azzo*.	Come contro, vincolata di usufrutto vit. a favore di Besta *Azzo*.
Id.	119857 129650	350 — 210 —	*Indoa Giuseppe-Donato* di Nicola, dom. in Marcellinara (Catanzaro).	*Donato Francesco-Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	61719	140 —	Matrone *Lucia* - Emma - Carolina di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	Matrone *Livia*-Emma-Carolina, ecc., come contro.
Id.	313318 313319	87,50 161 —	Blengetti *Gian Piero*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ceva (Cuneo).	Blangetti *Giovanni-Pietro-Teresio*, ecc., come contro.
Id.	140954	87,50	Ticconi *Valeria* e Giuseppa fu Nazzareno, minori sotto la p. p. della madre Casciotti Elvira ved. Ticconi, dom. in Rocca di Papa (Roma).	Ticconi *Agnese* e Giuseppa, ecc., come contro.
Id.	207266	38,50	Cittadini Maria fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Gusberti *Rosa* di Antonio, ved. Cittadini, dom. in Alessandria.	Cittadini Maria fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Gusberti *Teresa-Rosa* di Antonio, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	821877	206,50	Cedrati Giannina di Giovanni, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Turbigo (Milano), con usufrutto vit. a Cappa *Chiarina* fu Alessandro moglie di Cedrati Giovanni, dom. a Turbigo.	Cedrati Giannina di Giovanni, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Turbigo (Milano), con usufrutto vit. a Cappa *Clara-Francesca-Giuseppa* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	214554	105 —	*Rosa Delfina* di Raffaele, nubile, dom. a Torino.	*Rosa-Sentinella Maria-Delfina di Carlo-Raffale*, nubile, dom. a Torino.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	169607	7.640,50	Frank Giacomo-Enrico fu *Giacomo*, minore sotto la p p. della madre *Billwiller Anna* ved. di Frank *Giacomo*, dom. a Barletta (Bari), con usufr. vit. a *Billwiller Anna* fu *Augusto* ved. Frank *Giacomo*, dom. a Barletta (Bari).	Frank Giacomo-Enrico fu *Giovanni-Giacomo*, minore sotto la p. p. della madre *Billeviller Marianna* ved. di Frank *Giovanni-Giacomo*, dom. a Barletta (Bari), con usufr. vit. a *Billeviller Marianna* fu *Cristiano-Augusto* ved. di Frank *Giovanni-Giacomo*, dom. a Barletta (Bari).
P. N. 5%	10353	500 —	Galleano *Rosa* fu Giuseppe, nubile, dom. in S. Bartolomeo del Cervo frazione del comune di Chiappa (Porto Maurizio).	Galleano *Maria-Rosa-Angela*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	813241	70 —	*Falssetti* Domenica fu Francesco, ved. Pacifico, dom. a Messina.	*Falsetti* Domenica, ecc. come contro.
Red. 3,50 % (1934)	188662 423500	168 — 1.050 —	Guadagno Elisa, *nubile*, fu Giuseppe, dom. a Fragneto Monforte (Benevento)).	Guadagno Elisa fu Giuseppe, *minore sotto la tutela di Guadagno Angelo fu Nicola*, dom. a Fragneto Monforte (Benevento).
Rendita 5%	109172	3.000 —	Istituto per la Ricostruzione Industriale Sezione Smobilizzi Industriali con sede in Roma, con usufrutto a favore di *Cargnoni Tina* fu Angelo, ved. Morgagni, dom. a Milano.	Istituto per la Ricostruzione Industriale Sezione Smobilizzi Industriali con sede in Roma, con usufrutto a favore di Cargnoni *Lucia-Santina*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	810793	1.246 —	Perrone Capano Carlo fu *Attilio*, minore sotto la p. p. della madre Cavalli Rosa di Carlo, ved. Perrone Capano *Attilio*, dom. a Trani (Bari).	Perrone Capano Carlo fu *Carmine-Attilio*, minore sotto la p. p. della madre Cavalli Rosa di Carlo, ved. Perrone Capano *Carmine-Attilio*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	103545	14 —	Volpe Giovanni di *Calogero*.	Volpe Giovanni fu *Giuseppe*.
Id.	127056	28 —	*Salustro* Rosalia fu Antonio, minore sotto la tutela di *Salustro* Michele fu Antonio, domiciliato in Torre del Greco (Napoli).	*Sallustro* Rosalia fu Antonio, minore sotto la tutela di *Sallustro* Michele, ecc., come contro.
Id.	132623 194873	80,50 24,50	Sallustro *Rosolia* fu Antonio, minore sotto la tutela di Sallustro Michele, dom. a Torre del Greco.	Sallustro *Rosalia*, ecc., come contro.
Id.	376415	1.400 —	Delfini *Lorenzo* fu Francesco, dom. a Sarzana (La Spezia).	Delfini *Annibale*, ecc., come contro.
Id.	228689	49 —	Rossi Leonardo, Elvira, Giuseppe ed Olga di *Domenico*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a S. Cassiano frazione di Brisighella.	Rossi Leonardo, Elvira, Giuseppe ed Olga di *Angelo-Domenico*, ecc., come contro.
Id.	330707	112 —	*Fabrica* Gaetano fu Achille, minore sotto la p. p. della madre Corsi Maria ved. *Fabrica*, dom. in Milano.	*Fabbrica* Gaetano fu Achille, minore sotto la p. p. della madre Corsi Maria ved. *Fabbrica* dom. in Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	166683	70 —	*Audiffredi* Carlo-Vittorio fu Luigi, dom. in Ivrea (Torino).	*Audifredi* Carlo-Vittorio, ecc., come contro.
Id.	445554	70 —	Colombo *Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. in Albissola Marina (Genova).	Colombo *Maria-Maddalena-Angela*, ecc., come contro.
Id.	677807	70 —	Bracco *Emilia* fu Gio. Battista, moglie di Bracco Giovanni, dom. a Clavesana (Cuneo).	Bracco *Paolina-Emilia*, ecc., come contro.
Id.	700801	45,50	Bracco *Emilia* fu *Giovanni*, ecc. come sopra.	Bracco *Paolina-Emilia* fu *Gio-Battista*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	422538	350 —	Perotti Giuseppe fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vit. a favore di *Decorti Maria* fu Antonio, ved. di Perotti Carlo.	Perotti Giuseppe fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli) con usufrutto vit a favore di *Decorte Maria-Orsola* fu Antonio ved. Perotti Carlo.
Id.	422539	350 —	Perotti Giovanni fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vital., come sopra.	Perotti Giovanni fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli) con usufrutto vital., come sopra.
Id.	422540	350 —	Perotti Agostino fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vital., come sopra.	Perotti Agostino fu Giovanni, dom. a Crova (Vercelli), con usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	338626	70 —	Bisconti Maria-Concetta fu Beniamino, minore sotto la p. p. della madre Bisconti *Rosaria* fu Giuseppe, ved. di Bisconti Beniamino, dom. a Monteroni (Lecce).	Bisconti Maria-Concetta fu Beniamino, minore sotto la p. p. della madre Bisconti *Maria-Rosaria*, ecc., come contro.
Id.	338627	21 —	Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio a Bisconti *Rosaria* fu Giuseppe, ved. Bisconti Beniamino, dom. in Monteroni.	Intestazione come sopra, usufrutto vitalizio a Bisconti *Maria-Rosaria*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	844700	896 —	De Biase *Gaetana* fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Pelosi Maria-Rosa di Giovanni, ved. di De Biase *Giuseppe*, dom. in Castelnuovo Superiore (Potenza).	De Biase *Maria-Gaetana* fu *Francesco*, minore sotto la p. p. della madre Pelosi Maria-Rosa di Giovanni ved. di De Biase *Francesco*, ecc., come contro.
Red. 3,50% (1934)	264390	2.016 —	Kramer Corrado di *Ermanno*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Kramer Corrado di *Adolfo*, ecc., come contro.
Rendita 5%	47572 47573 47574	15 — 985 — 585 —	*Galotti Angela* fu Francesco, moglie di Ricotti Luigi fu Antonio, dom. a Cura Carpignano (Pavia).	*Gallotti Angioletta*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	804880 804881 804882 803353	38,50 7 — 213,50 31,50	*Galotti Angela* fu Francesco, moglie di Ricotti Luigi, dom. a Cura Carpignano (Pavia).	*Gallotti Angioletta*, ecc., come contro.
B. T. N. 7ª Serie 1941	435	1.025 —	Pelizzari *Benita* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Gandossi Elvira.	Pelizzari *Benedetta*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	167658	700 —	Tirelli Francesco, Antonietta o Maria-Antonia, Anna-Maria ed *Alessandro* fu Alessandro, minori sotto la p. p. della madre Chiari Giuseppina fu Giustiniano, ved. Tirelli, dom. a Parma. Con usufrutto a favore della detta signora Chiari.	Tirelli Francesco, Antonietta o Maria-Antonia, Anna-Maria ed *Alessandra*, ecc., come contro.
Id.	152038	31,50	Pia *Genoveffa* fu Loreto, minore sotto la p. p. della madre Andreucci *Gaetana*, ved. di Pia Loreto, dom. a Picinisco (Caserta).	Pia *Maria-Genoveffa* fu Loreto, minore sotto la p. p. della madre Andreucci *Maria-Gaetana*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	469070 469071	35 — 35 —	Montesano *Anna-Maria-Rosaria* di Donato, moglie di Pandolfo Luigi, dom. in Gallicchio (Potenza).	Montesano *Annarosaria*, ecc., come contro.
Id.	519025 519026	35 — 35 —	Montesano *Rosaria* di Donato, moglie di Pandolfo Luigi fu Giovanni, dom. in Gallicchio (Potenza).	Montesano *Annarosaria*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 gennaio 1937 - Anno XV. *Il direttore generale*: POTENZA.

(203)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 17 — Numero del certificato provvisorio 22432 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Gasparato Sante fu Celestino, domiciliato a Villa di Teolo (Padova) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 18 — Numero del certificato provvisorio 22443 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Vigolo Gaetano fu Antonio, domiciliato in Villa di Teolo (Padova) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 19 — Numero del certificato provvisorio 9016 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: Comune di Mongrassano (Cosenza) — Capitale L. 2000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV

(3913) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per trasferimento di titoli di rendita ex consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 25.

È stato chiesto il trasferimento al nome di Pregnolato Ellenia e nascituri da Pregnolato Luciano della partita di rendita ex consolidato 5 % n. 096421 di annue L. 180 ora intestata ai figli nascituri di Pregnolato Leone-Luciano fu Angelo, domiciliato in Adria (Rovigo).

Essendo il relativo certificato d'iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, previo cambio per conversione del titolo suindicato con quello del Redimibile 3,50 % (1934) n. 43959 di L. 126 (3600).

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

(3925) *Il direttore generale*: POTENZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Commerciale Pugliese di Molfetta (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo, di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Commerciale Pugliese di Molfetta (Bari);
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. notar Sergio Azzarita è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca Commerciale Pugliese di Molfetta (Bari), ed i signori avv. Saverio Nisio fu Girolamo, avvocato Francesco Saverio Pansini di Ignazio e cav. Sancilio Damiano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(317)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Veliterna con sede in Velletri (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo, di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Veliterna, con sede in Velletri (Roma), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
In conformità dell'art. 66 del R. decreto-legge suddetto;

Nomina

il cav. uff. avv. Rosario La Scala a commissario liquidatore ed i signori prof. Augusto Corsetti, cav. Adolfo Ceccarini ed Ulisse Provizi a membri del Comitato di sorveglianza della indicata Banca Veliterna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(319)

Verbale d'insediamento del Comitato di sorveglianza della Banca Cooperativa Unione di Bagheria e nomina del presidente del Comitato stesso.

Alle ore dieci del giorno ventiquattro gennaio 1937-XV, a seguito della comunicazione avutane dal commissario straordinario dottor Giuseppe Catalanotto, si riuniscono i sottoscritti componenti il Comitato di sorveglianza della Banca Cooperativa Unione di Bagheria posta sotto amministrazione straordinaria con provvedimento di S. E. il Capo del Governo in data 2 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1937-XV, n. 11.

Dopo breve discussione si procede, a maggioranza di voti, alla nomina del presidente del Comitato stesso nella persona del signor rag. Pier Luigi Sciortino.

Rag. Pier Luigi Sciortino.
Rag. Domenico Ajello.
Rosario Napoli.

(320)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al concorso a posti di ufficiale idraulico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale in data 5 novembre 1936-XV, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per la nomina nei gradi iniziali del ruolo degli ufficiali idraulici;

Decreta:

I candidati al concorso per la nomina al grado iniziale del ruolo degli ufficiali idraulici bandito con il decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV, che risiedono nelle Colonie italiane potranno presentare la loro domanda di ammissione al concorso suddetto, entro il termine prescritto e cioè entro il 10 febbraio 1937-XV, anzichè a questo Ministero, al Governo della Colonia in cui risiedono.

Resta ferma la facoltà prevista per i suddetti candidati dal predetto decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV, di produrre cioè i prescritti documenti a questo Ministero (Segretariato generale degli affari generali e del personale) dopo il termine suddetto e precisamente almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova.

Roma, addì 5 gennaio 1937 - Anno XV

(310) *Il Ministro:* COBOLLI-GIGLI.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 15 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272;
Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1924 registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 1924, reg. IV Marina, foglio n. 28;
Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1935, registrato alla Corte dei conti in data 7 novembre 1935, reg. 25 marina mercantile, foglio num. 151;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 15 novembre 1936-XV per la nomina di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1936 - Anno XV.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI. p. *Il Ministro per la marina:* CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per 15 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto, in seguito al decreto 3 ottobre 1936-XIV di S. E. il Capo del Governo.

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 15 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le variazioni di legge).

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di Porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso, in seguito a loro domanda:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Regia marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, scienze politiche e sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con la indicazione del domicilio del concorrente o della destinazione di servizio se gli aspiranti siano impiegati civili o in servizio militare e corredate dai documenti di cui all'art. 6 nonchè, secondo i casi, dagli originali della patente di capitano di lungo corso (per i patentati), del diploma di capitano di lungo corso (per i diplomati) e del diploma di laurea (per i laureati).

Tali documenti originali potranno essere sostituiti da copie autentiche da Regio notaio e debitamente legalizzate.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data suddetta, o che per tale data non fossero corredate della completa documentazione prescritta.

I diplomati capitani di lungo corso, per comprovare la navigazione compiuta, dovranno corredare la domanda anche di un estratto di matricola mercantile o di un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su Regie navi.

I concorrenti dovranno, nel caso, indicare nella domanda in quale delle lingue facoltative (inglese, tedesca od araba) intendano sostenere le prove relative.

I concorrenti residenti in colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente e, in ogni caso, almeno dieci giorni prima degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato nel presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;

b) essere cittadini italiani;

c) non avere oltrepassato, alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri; per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di 4 anni;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche del Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti::

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

Visus monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, oltre quelli indicati nell'art. 4, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di stato libero, o, se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dal R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 1030, le prove di possedere la rendita annua di L. 4900 nominali (1).

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, la dispensa della medesima a norma del citato R. decreto-legge n. 1756;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato di esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare o, per coloro che siano sotto le armi o che abbiano già prestato servizio militare, copia dell'estratto matricolare;

7) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

8) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età.

I documenti indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio attivo, o ufficiali della M. V. S. N. in servizio effettivo permanente, o impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 2), 4) e 5), salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'articolo 4.

Art. 8.

I posti messi a concorso sono riservati:

2 ai patentati capitani di lungo corso; 2 ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento; 9 ai laureati, e 2 agli ufficiali di porto di complemento.

In base ai risultati degli esami sarà compilata una distinta graduatoria per ciascuna delle tre categorie di concorrenti.

Nella nomina a sottotenente i candidati delle tre distinte categorie saranno classificati promiscuamente.

---

(1) Salvo quanto dispone in via temporanea il R.D. 9 luglio 1936, n. 1756.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero di posti ad esse assegnati, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso.

Art. 9.

Per ciò che riguarda i titoli di preferenza a parità di merito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

L'esame di concorso consterà di prove scritte e orali, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 12.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Le prove scritte dovranno svolgersi in altrettanti giorni.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, vocabolari compresi. I lavori dovranno essere scritti su carta munita del timbro del Ministero e della firma di un membro o del segretario della Commissione esaminatrice; essi non dovranno portare nè la firma del candidato nè altro segno di riconoscimento.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà rispondere, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte; nel diritto corporativo il candidato dovrà estrarre una sola tesi e rispondere su di essa.

Art. 13.

Per ciascuna prova, anche se composta di più materie, si faranno due distinte votazioni: una segreta con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato (in caso di parità di voti, la votazione si intende favorevole al candidato; l'altra palese per la classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati risultati idonei, e da 0 a 9 a quelli risultati non idonei.

Dividendo la somma dei punti pel numero dei votanti si otterrà il punto medio per ogni materia.

Art. 14.

Del procedimento degli esami sarà compilato processo verbale, a cui verrà unito uno specchio dimostrativo dei risultati, il quale dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di ciascuna prova;
b) il punto di classificazione finale;
c) l'indicazione di idoneo o non idoneo alla nomina.

Nello specchio suddetto sarà pure indicato, in distinte colonne, il risultato della votazione di idoneità in ciascuna delle prove facoltative sostenute dai candidati ed il numero complessivo dei punti da aggiungersi a quello di classificazione finale, secondo il disposto dell'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, e il punto di classificazione finale modificato per tale aggiunzione.

Tanto il verbale quanto lo specchio saranno firmati da tutti i componenti la Commissione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a sottotenente, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico pratico di cui all'art. 2 della presente notificazione.

Art. 16.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie ovvero al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) o al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato delle Capitanerie di porto).

Roma, addì 15 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

p. Il Ministro per la marina: CAVAGNARI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente di porto.

Numero della prova	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficenti d'importanza
	Esame scritto.			
1ª	Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra argomento storico o letterario o di cultura generale.	—	8 ore	3
2ª	Svolgimento di un tema sui principî generali di economia politica.	—	8 ore	2
3ª	Svolgimento di un tema in lingua francese. E' in facoltà del candidato lo svolgimento del tema anche nelle lingue inglese, tedesca ed araba. Al punto complessivo espresso in ventesimi degli esami in tutte le prove scritte e orali, si aggiungerà mezza unità ogni tre voti o ulteriore frazione di tre superiore a 1,5 che il candidato avrà riportato al disopra di 14/20 nell'esame di ciascuna lingua facoltativa.	—	8 ore (*a*)	2
	Esame orale (1).			
4ª	1° Gruppo	—	60 minuti	2
	a) Diritto civile	2 tesi		
	b) Diritto costituzionale	2 tesi		
	c) Diritto amministrativo	2 tesi		
	d) Diritto penale	2 tesi		
	e) Diritto internazionale marittimo.	2 tesi		
	f) Diritto corporativo	1 tesi		
5ª	2° Gruppo	—	20 minuti	
	g) Codice di commercio (libro II e libro IV, capo II) e codice per la marina mercantile.	2 tesi		
	h) Leva di mare e servizi militari.	—		
6ª	3° Gruppo	—	20 minuti	
	i) nozioni di geografia fisica politica e commerciale e di statistica.	2 tesi		
	l) Storia del commercio e della navigazione.	2 tesi		
7ª	Lingua francese I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista la lingua francese.		15 minuti	
	Prova facoltativa di altre lingue estere. I candidati dovranno parlare correntemente, pronunziar bene e tradurre a vista le lingue nelle quali svolsero i temi nella prova scritta facoltativa.	—	10 minuti per ogni lingua	

(1) Deve essere assegnato un punto solo complessivo per ciascun gruppo.
(*a*) In tale termine dovrà essere svolto il tema anche nelle lingue facoltative

NB. — La Commissione avrà facoltà di interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

DIRITTO CIVILE.

Tesi 1ª — Nozione e ripartizione del diritto — Fonti del diritto — Interpretazione delle leggi — Loro efficacia nel tempo.

Tesi 2ª — Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali ed accidentali nei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità ed il godimento dei diritti.

Tesi 3ª — Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto. Domicilio, residenza e dimora. Assenza: assenza in guerra.

Tesi 4ª — Matrimonio — Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Minore età ed interdizione — Patria potestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione — Ordinamento e atti dello stato civile.

Tesi 5ª — I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà: concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Loro estinzione.

Tesi 6ª — Delle successioni — Devoluzione ed evizione della eredità — Successione legittima: ordine successorio — Successione testamentaria: capacità, forma dei testamenti, porzione disponibile, istituzione d'erede, legati, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione — Donazione — Rivocazione dei testamenti e delle donazioni.

Tesi 7ª — Diverse specie di obbligazioni — Loro effetti — Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse — Modi di estinzione — Novazione e prescrizione.

Tesi 8ª — Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali.

I contratti a favore dei terzi — Interpretazione dei contratti.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Tesi 1ª — Diritto costituzionale — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di Governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e Governo parlamentare.

Tesi 2ª — Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati d'America e Asia.

Tesi 3ª — Principali varietà odierne di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa e in America — Governo dei principali domini inglesi — Federazione degli Stati Uniti d'America e loro Governo presidenziale — Cenni sull'ordinamento dei nuovi Stati di Germania, Austria, Czeco-Slovacchia, Ungheria e Polonia — Cenni sulla Repubblica russa dei sovieti.

Tesi 4ª — Governo monarchico costituzionale in Italia — Divisione dei poteri — Potere legislativo, esecutivo e giudiziario — Parlamento, Governo e Tribunali — Corona, Camera dei deputati e Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, esecutivo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Articolo 5 dello Statuto — Riforme in proposito — I trattati internazionali ed il diritto interno.

Tesi 5ª — IL POTERE LEGISLATIVO — Composizione della Camera dei deputati — Prerogative dei deputati — Elettorato politico — I Collegi elettorali — Collegio uninominale, plurinominale, nazionale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Senato del Regno — Sua composizione.

Tesi 6ª — Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — Il nuovo ordinamento degli uffici — Le Commissioni permanenti — Le leggi: approvazione, sanzione, promulgazione, pubblicazione, entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al Governo — I decreti-legge — I regolamenti.

Tesi 7ª — IL POTERE ESECUTIVO — Il Capo del Governo — Il Primo Ministro — Il Gran Consiglio del Fascismo — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsabilità penale e politica dei Ministri.

Tesi 8ª — IL POTERE GIUDIZIARIO — Sue relazioni fondamentali con i poteri legislativo ed esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Recente modifica dell'istituto della Giuria.

Tesi 9ª — Uguaglianza civile — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — Inviolabilità del domicilio — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazioni di esso — Libertà di stampa — Libertà di religione — Loro condizioni e limiti — Libertà di riunione e di associazione — Il diritto di petizione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato — Fonti del diritto amministrativo — Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª — Materie amministrative aventi scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Tesi 3ª — Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª — Amministrazione centrale e locale — Consiglio dei Ministri — Ministeri — Attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative — Attribuzioni dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª — Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni (consultive e giurisdizionali) — Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni.

Tesi 6ª. — Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale — Provincia e suo ordinamento — Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso — Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Tesi 8ª — Comuni — Podestà — Consulta municipale — Loro attribuzioni — Ingerenza governativa — Amministrazione speciale per il comune di Roma — Costituzione e funzionamento dell'Alto commissariato per la città e provincia di Napoli.

DIRITTO PENALE.

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire — La legge penale — Le principali innovazioni del nuovo Codice penale — Codice e leggi complementari — Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Tesi 2ª — Subbietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subbietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Aggravanti e discriminanti del reato e della pena — Della recidiva — Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali ed accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Tesi 3ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato (contro la personalità internazionale dello Stato — Contro la personalità interna dello Stato — Contro i diritti politici del cittadino — Contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti) — Cenni sui delitti contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti — Contro l'ordine pubblico — Contro l'incolumità pubblica — Contro la fede pubblica.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio — Contro la moralità pubblica e il buon costume — Contro l'integrità e la sanità della stirpe — Contro la famiglia.

Tesi 6ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio.

Tesi 7ª — Nozione del processo penale — Ordinamento giudiziario e competenza — Azione penale — Suo esercizio — Querela — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Istruzione.

Tesi 8ª — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sulla istruzione sommaria — Arresto e libertà provvisoria — Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

Tesi 1ª — Cenni storici sugli istituti di diritto internazionale e sul concetto di Società internazionale — Cenni storici sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principi fondamentali di esso — Le fonti del diritto internazionale — La Società delle Nazioni.

Tesi 2ª — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del mare — Mare litorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale — Fiumi soggetti al controllo internazionale (atto finale del Congresso di Vienna e le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Tesi 3ª — Mezzi violenti per la soluzione delle contestazioni — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Impiego della forza per il ricupero dei crediti (2ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 4ª — La guerra — Concetto — Cause — La guerra ed il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare, della conferenza di Bruxelles del 1874) — Inizio della guerra (in particolare, 3ª convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (5ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 1, 3 del regolamento annesso).

Tesi 5ª — Dell'occupazione militare, principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 42, 56 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei belligeranti nei riguardi delle persone nemiche — Combattenti — Prigionieri di guerra, principî generali (4ª convenzione dell'Aja del 1907, articoli 4, 20 del regolamento annesso) — Feriti e malati, principî generali (convenzione di Ginevra del 1906. Convenzione dell'Aja del 1904, 10ª convenzione dell'Aja del 1907) — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto alla proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni, principî generali (regolamento annesso alla 4ª convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima.

Tesi 6ª — La neutralità — Concetti e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi, principî generali (dichiarazioni di Parigi e di Londra del 1856 e 1909, 5ª e 3ª convenzione dell'Aja del 1907).

Tesi 7ª — Diritto internazionale marittimo commerciale — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare, le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 14 giugno 1925, n. 938).

DIRITTO CORPORATIVO.

Tesi 1ª — Cenni storici — Concetto di corporativismo — L'organizzazione sindacale corporativa fascista.

Tesi 2ª — Carta del lavoro — Controversie collettive ed individuali — Magistratura del lavoro — Uffici di collocamento.

CODICE DI COMMERCIO *A*).
CODICE PER LA MARINA MERCANTILE *B*).

Tesi 1ª — *A*) la nave: costruzione, proprietario, armatore, trapasso di proprietà, ipoteca navale, prestito a cambio marittimo.

B) Giurisdizione amministrativa della marina mercantile — Personale delle Capitanerie di porto — Principali attribuzioni.

Tesi 2ª — *A*) Capitano, equipaggio, contratto di arruolamento.

B) Gente di mare — Capitani e padroni — Ufficiali di bordo — Equipaggi — Costruttori navali.

Tesi 3ª — *A*) Contratto di noleggio: polizza di carico, nolo, passeggeri.

B) Carte di bordo, visite alle navi in partenza — Trasporti di passeggeri — Polizia di bordo e della navigazione — Naufragi e ricuperi — Pesca.

Tesi 4ª — *A*) Assicurazione contro i rischi della navigazione — Dell'abbandono.

B) Del lido del mare e delle spiagge — Servizio dei porti e delle spiaggie — Polizia amministrativa e sicurezza dei porti. Polizia giudiziaria dei porti e delle rade — Battelli ed altri galleggianti per servizio dei porti — Piloti pratici locali.

Tesi 5ª — *A*) Avarie e contribuzione — Danni cagionati dagli urti delle navi.

B) Diritto marittimo in tempo di guerra — Atti di guerra delle navi mercantili — Prede — Navi e mercanzie neutrali — Riprese — Confische — Liquidazione e ripartizione delle cose confiscate — Rappresaglie.

Tesi 6ª — *A*) Crediti privilegiati sulle cose caricate, sul nolo, sulla nave.

B) Reati marittimi e pene.

Tesi 7ª — *A*) Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

B) Giurisdizione civile del comandante del porto (legge 31 dicembre 1928, n. 3119) — Giurisdizione penale marittima mercantile — Competenza e procedura — Potere disciplinare.

LEVA DI MARE ED ORDINAMENTO DELLA R. MARINA.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima (R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365) — Ordinamento della R. marina (legge 8 luglio 1926, n. 1179 e successive modificazioni) — Ordinamento del C.R.E.M. (R. decreto 18 giugno 1931, n. 914 e legge 15 giugno 1933, n. 778).

NOZIONI DI GEOGRAFIA FISICA POLITICA E COMMERCIALE E DI STATISTICA.

Tesi 1ª — Gli Stati d'Europa — Popolazione — Prodotti — Industrie — Principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili — Le forze militari.

Tesi 2ª — I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie dei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali dell'Asia e dell'Australia — Le principali linee del Mediterraneo.

Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radiotelegrafiche.

Tesi 3ª — Stati indipendenti e possedimenti europei in Asia — Popolazione — Religioni — Mezzi di comunicazione — Prodotti — Industria e commercio.

Tesi 4ª — Stati indipendenti, colonie e possedimenti europei nell'Africa — La Libia, l'Eritrea e la Somalia — Mezzi di comunicazione e prodotti dell'Africa — Industria e commercio.

Tesi 5ª — Australia e Polinesia — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nell'Australia e nella Polinesia. Prodotti dell'Australia e della Polinesia — Industria e commercio — Mezzi di comunicazione.

Tesi 6ª — Gli Stati dell'America — Colonie e possedimenti europei in America — Mezzi di comunicazione — Prodotti — Industria e commercio.

Tesi 7ª — Cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Tesi 8ª — Concetto, importanza, definizione, divisione della statistica — Metodo statistico — Indagini, informazioni — Leggi statistiche — Relazione tra la statistica e le altre scienze.

Tesi 9ª — La statistica demografica e le sue rilevazioni in Italia — I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

STORIA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE.

Tesi 1ª — ORIGINI E FORME PRIMITIVE DEL COMMERCIO. — Il commercio nell'antichità — Il commercio dei popoli mediterranei — Monete — cognizioni geografiche — Dogane.

Tesi 2ª — IL COMMERCIO NEL MEDIO EVO. — Venezia — Gli Arabi — Le Crociate — Le repubbliche italiane — Le scoperte marittime — Arti ed industrie nel medio evo — Merci — Cambisti, banchieri, banchi, fiere — Legislazione commerciale e marittima — Contratti di uso più generale.

Tesi 3ª — IL COMMERCIO NELL'EPOCA MODERNA. — Portogallo — Spagna — Scoperta dell'America — Inghilterra e Francia — Sistema coloniale — Olanda — Germania — Paesi Scandinavi — Russia e Polonia — Viaggi nel XVII e XVIII secolo — Stabilimenti coloniali in Africa — Cenni sulla legislazione commerciale e marittima — Dogane e trattati — Il commercio durante la rivoluzione francese e il primo impero napoleonico — Le macchine a vapore — L'elettricità.

Tesi 4ª — EPOCA CONTEMPORANEA. — Le riforme economiche inglesi — Commercio inglese — La questione del libero scambio e dei dazi differenziali in Inghilterra — L'India britannica — Domini e Colonie inglesi — L'Inghilterra in Egitto — Commercio francese — Algeria ed altri possedimenti francesi — Germania — Italia, suo possedimento e sue Colonie — Stati Uniti d'America — Altri Stati dell'America — Cina — Giappone.

Tesi 5ª — EPOCA CONTEMPORANEA (SEGUITO). — Fatti economici che produssero lo sviluppo del commercio — Viaggi marittimi di scoperta — Sistemi monetari — Marina mercantile — I porti moderni — I porti italiani — Emigrazione e colonie.

(312)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Avviso di rettifica.

Nel « concorso per l'ammissione di n. 100 ufficiali subalterni di complemento ad un corso per la nomina a sottotenente in S.P.E. nel ruolo servizi della R. Aeronautica » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1937-XV, n. 24, all'art. 3, ultimo capoverso, ove è detto: « ... di data anteriore di tre mesi ... » deve leggersi, invece « ... di data *non* anteriore di tre mesi ...

(339)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 3171, in data 20 luglio 1936, con il quale si dichiara vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Cavarzere il dott. Borelli Giuseppe, primo classificato nella graduatoria dei candidati al concorso predetto;

Ritenuto che il dott. Borelli Giuseppe venne nominato al posto di veterinario condotto dal commissario prefettizio del comune di Cavarzere con deliberazione n. 218 del 6 agosto 1936, resa esecutiva in data 12 stesso mese n. 20725;

Considerato che al dott. Giuseppe Borelli fu concessa una proroga per l'assunzione in servizio;

Considerato che con lettera in data 3 ottobre u. s., trasmessa a questa Prefettura dal commissario prefettizio del comune di Cavarzere, con nota n. 7102 del 5 ottobre u. s., il dott. Giuseppe Borelli ha comunicato che non avrebbe assunto servizio, quale veterinario condotto nel comune di Cavarzere;

Vista la graduatoria del concorso predetto, approvata con mio decreto n. 3171 del 20 luglio 1936;

Visto il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rasi Gino, secondo classificato nella graduatoria dei candidati al concorso per posto di veterinario condotto nel comune di Cavarzere, è dichiarato vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cavarzere.

Venezia, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: CATALANO.

(288)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio precedente decreto del 23 ottobre n. 19912, con cui venne approvata la graduatoria delle candidate al concorso per trentuno posti di levatrice condotta in questa Provincia, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV;

Visto il successivo decreto con la stessa data e numero del precedente, con cui furono dichiarate le vincitrici di ciascuna delle sedi messe a concorso e considerato che nella dichiarazione delle vincitrici furono escluse provvisoriamente, con riserva di provvedere in seguito, le signore De Filippo Filomena di Alfredo, sesta nella graduatoria, e Frazzoli Etna di Medardo, graduata al quattordicesimo posto, per aver queste indicato, nelle domande per partecipare al concorso, soltanto delle sedi che si dovettero assegnare ad altre candidate che precedevano rispettivamente nella graduatoria le due predette candidate;

Considerato che per essere il numero dei posti messi a concorso superiore a quello delle candidate dichiarate idonee si è potuto chiedere alle due predette candidate una dichiarazione suppletiva;

Viste tali dichiarazioni fatte dalle signore De Filippo Filomena e Frazzoli Etna;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora De Filippo Filomena di Alfredo è dichiarata vincitrice del posto di levatrice condotta di Dragoni. La signora Frazzoli Etna di Medardo è dichiarata vincitrice del posto di levatrice condotta di S. Nicola Manfredi.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali di questa Prefettura e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Dragoni e S. Nicola Manfredi.

Benevento, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

Il prefetto: PALMERI.

(289)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Considerato che il dott. Cerasoli Fausto dichiarato, con decreto in data 29 luglio 1936, n. 12714, vincitore del concorso al posto di medico-chirurgo condotto della frazione Rendinara del comune di Morino, e nominato titolare della condotta stessa con deliberazione del podestà di Morino, in data 21 agosto 1936, n. 31, resa esecutiva in data 7 settembre 1936, col n. 19832, non ha assunto servizio entro i venti giorni dalla partecipazione della nomina, come è stabilito dalla deliberazione sopracitata;

Vista l'altra deliberazione del podestà di Morino, in data 12 ottobre 1936, resa esecutiva in data 17 dicembre 1936, vol n. 27245, con la quale, constatato che il predetto dott. Cerasoli, entro il termine fissato non si è presentato per assumere servizio, nè ha presentato al Comune alcun documento giustificativo, lo stesso dott. Cerasoli Fausto viene dichiarato rinunziatario al posto;

Ritenuto che, a termine dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente il dott. Fausto Cerasoli nella graduatoria, e che ha chiesto la sede di Morino per la condotta della frazione Rendinara;

Ritenuto che il concorrente che si trova nelle predette condizioni è il dott. Matteo Cercone;

Vista la graduatoria approvata con decreto 29 luglio 1936, numero 12714;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Matteo Cercone è dichiarato vincitore del posto di medico-chirurgo condotto del comune di Morino per la frazione Rendinara, in luogo del dott. Fausto Cerasoli, rinunziatario.

Il podestà del comune di Morino è incaricato di provvedere alla nomina del vincitore ai sensi del citato art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Aquila, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(290)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

In seguito alla rinunzia dei candidati designati col precedente decreto prefettizio del 27 agosto 1936-XIV, n. 18900;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei in ordine di graduatoria e la designazione delle sedi a ciascuno di essi indicato in ordine di preferenza;

Tenuto conto della dichiarazione di opzione dei dottori Saba Narciso e Manco Alberto, le condotte mediche comunali di Ardara, Bulzi, Illorai, Sennori, Villanova Monteleone (frazione Putifigari) e quella consorziale di Romana-Monteleone Roccadoria, con decreto prefettizio di pari numero e data, sono state assegnate nel modo seguente:

1° Dott. Ponzeveroni Nicolino - Sennori.
2° » Nieddu Francesco - Illorai.
3° » Soggiu Giovanni Maria - Ardara.
4° » Fois Angelo - Consorzio Romana-Monteleone Roccadoria.
5° » Sanna Giovanni Battista - Villanova Monteleone (frazione Putifigari).
6° » Cadoni Alfonso - Bulzi.

Sassari, addì 30 dicembre 1936 - Anno XV.

Il prefetto: ONNIS-DELICATI.

(291)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.